II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2000
relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte sull'Oder (Land Brandeburgo)

[notificata con il numero C(2000) 1063]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/567/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli [2] e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) A seguito della pubblicazione, nell'edizione del 22 agosto 1996 del quotidiano «Handelsblatt», di un articolo in cui si riferiva del progetto del Land Brandeburgo di concedere alla System Microelectronic Innovation GmbH (SMI), Francoforte sull'Oder, un aiuto per un importo di 10 milioni di DEM, la Commissione, in data 2 settembre 1996 [3] e 23 gennaio 1997 [4], chiese informazioni supplementari. Malgrado tali richieste, non pervenne alcuna comunicazione ufficiale e tanto meno una notifica formale da parte della Germania. L'aiuto fu anche al centro di numerosi incontri tra funzionari della Commissione e rappresentanti del Land Brandeburgo, i quali però non furono in grado di fornire alla Commissione informazioni più particolareggiate sull'impresa in esame. Il 9 giugno 1997, il caso venne registrato come aiuto di Stato NN 80/97.

(2) Con lettera del 5 agosto 1997 [5], la Commissione comunicò alle autorità tedesche la decisione di avviare in merito a tale aiuto il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La decisione fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [6]. La Commissione provvide di conseguenza a modificare il numero del caso in C 45/97. In quell'occasione, i terzi interessati furono invitati a presentare le loro osservazioni in merito al caso in esame nel termine di un mese dalla data della pubblicazione.

(3) Le autorità tedesche risposero all'avvio del procedimento con lettere del 6 ottobre 1997 (registrata il 6 ottobre 1997) e del 29 gennaio 1998 (registrata il 30 gennaio 1998). Ulteriori informazioni furono fatte pervenire con lettere del 28 novembre 1998 (registrata il 5 gennaio 1999), 15 marzo 1999 (registrata il 16 marzo 1999), 7 giugno 1999 (registrata il 9 giugno 1999), 12 luglio 1999 (registrata il 13 luglio 1999) nonché 29 luglio 1999 (registrata il 30 luglio 1999). Con quest'ultima lettera, le autorità tedesche comunicarono che per la

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
[2] GU C 352 del 20.11.1997, pag. 3.
[3] Lettera D/52388.
[4] Lettera D/50321.
[5] Lettera D/6624.
[6] Cfr. nota 2.

controllata della SIMI, MD & D, era stato individuato in investitore e preannunciarono l'invio di ulteriori dettagli. Il 1º dicembre 1999, non avendo ancora le autorità tedesche trasmesso quanto anticipato, la Commissione fece pervenire loro ulteriori quesiti ai quali fu data risposta in data 23 dicembre 1999. Dato che le risposte inviate dalle autorità tedesche si rivelarono ancora insoddisfacenti, il 13 gennaio 2000, la Commissione inviò alle autorità tedesche una serie di quesiti conclusivi avvertendole che avrebbe comunque proceduto all'adozione di una decisione finale basandosi sulle informazioni di cui disponeva. In data 7, 14, 24 febbraio 2000 nonché 6 marzo 2000, le autorità tedesche trasmisero le ultime informazioni sulla SIMI e sulla MD & D.

(4) Da parte di terzi interessati è pervenuta un'unica osservazione (inviata con lettera dell'8 dicembre 1997, registrata in data 23 dicembre 1997) a sostegno della decisione della Commissione di avviare il procedimento. Tale osservazione è stata trasmessa alle autorità tedesche che hanno inviato la loro replica con lettera del 21 luglio 1998 (registrata il 22 luglio 1998).

II. **CONTESTO**

(5) Prima della riunificazione, il VEB/Kombinat Halbleiterwerk, Francoforte sull'Oder, con i suoi 8 500 addetti, deteneva la leadership di mercato nel suo comparto in tutta l'area del Comecon. La società, con sede nel Land Brandeburgo, era attiva principalmente attiva nella fabbricazione su misura di circuiti integrati. Il 1º marzo 1993, la denominazione sociale della società, in origine Mikroelektronik und Technologie Gesellschaft mbH (MTG) venne mutata in Halbleiter Electronic Frankfurt (O) GmbH (HEG). La nuova società avrebbe dovuto proseguire l'attività della MTG nei settori più importanti. Lo stesso giorno fu costituita una joint-venture con la società statunitense Synergy Semiconductor Corporation (SSC), che rilevò una quota della MTG pari al 49 %. Sempre nel gennaio 1993, la MTG cedette il restante 51 % alla Treuhandanstalt (THA), che per garantire la prosecuzione dell'attività della HEG concesse sovvenzioni per un totale di 63 milioni di DEM. Il 1º dicembre 1993, la HEG cambiò denominazione sociale in System Mikroelektronik GmbH (SMI). Il 28 giugno 1994, la THA trasferì la propria quota del 51 % al Land Brandeburgo. Il Land a sua volta ne affidò la gestione alla società C & L Treuarbeit Deutsche Revision. Il 25 aprile 1997, la SMI fu costretta a presentare istanza di fallimento e assunse quindi la denominazione di SMI i.G («in Gesamtvollstreckung»). La procedura fallimentare fu aperta il 1º luglio 1997. All'epoca l'azienda contava ancora 370 addetti.

(6) La SMI i.G. cessò la sua attività in data 30 giugno 1997. Il 29 gennaio 1998, le autorità tedesche fornirono informazioni dettagliate sulla procedura fallimentare. Il curatore fallimentare decise di garantire la prosecuzione dell'attività della società e a tale scopo il 30 giugno 1997 creò una società di salvataggio denominata Silicium Microelektronik Integration GmbH, Francorte sull'Oder (SIMI) con un capitale sociale di 50 000 DEM e con circa 105 dipendenti. La SIMI era detenuta in toto dalla SMI i.G. Il 1º luglio 1997, il curatore fallimentare diede vita ad una società controllata al 100 % dalla SIMI, la Microelectronic Design & Development GmbH (MD & D), che avrebbe dovuto operare nella consulenza, nel marketing, nello sviluppo e nell'ideazione di prodotti e servizi nel settore della microelettronica.

(7) Il 29 gennaio 1999, il governo federale comunicò alla Commissione che le sovvenzioni del Land Brandeburgo ammontavano in realtà a 70,3 milioni di DEM ([7]) e non a 67 milioni di DEM, come indicato in un cosiddetto «concept book», trasmesso dal Land Brandeburgo per le vie informali all'inizio del 1997. Secondo quanto comunicato, queste misure avevano ottenuto l'autorizzazione del ministero delle Finanze del Land.

(8) Infine, il Land Brandeburgo, d'accordo con il curatore fallimentare, cercò di reperire un investitore privato che rilevasse la SIMI. Nel quadro del processo di privatizzazione, il curatore elaborò il progetto di vendere le quote della SIMI e i beni patrimoniali della SMI i.G. alla Integrated Semiconductor Technologies GmbH (IST). La conclusione del contratto venne però rinviata perché la IST non fu in grado, fino al 25 giugno 1999, di soddisfare le condizioni di base del contratto di cessione.

(9) All'indomani del definitivo fallimento dei negoziati con la IST, il 29 luglio 1999, le autorità tedesche informarono la Commissione in merito alle nuove trattative in corso con la Megaxess Inc. (USA), partner commerciale della IST, trattative che si conclusero con successo per cui la SIMI venne venduta alla Megaxess. In base al contratto, stipulato il 28 giugno 1999, l'80 % delle azioni della MD & D venne ceduto alla Megaxess. Il restante 20 % venne acquistato da tre dipendenti della MD & D. Con effetto a decorrere dal 14 luglio 1999, la MD & D aveva acquisito sia le quote sociali della SIMI, al loro valore nominale di 50 000 DEM, che i beni mobili patrimoniali della SMI i.G., al prezzo di 1,7 milioni di DEM. In altri termini, la controllata rilevò le quote della società di salvataggio SIMI, sua ex controllante, e i beni patrimoniali della società originaria SMI i.G.

III. **AIUTI FINANZIARI**

3.1. **Aiuti finanziari a favore di SMI**

(10) Sulla base di quanto emerge dalle informazioni fornite dal governo tedesco, la SIMI ha ricevuto finanziamenti da due diverse fonti:

THA

(in milioni di DEM)

Riepilogo	
Incentivi all'investimento nel 1993	45
Aiuti finanziari per la liquidità	18
Operazioni di trasloco nel 1995 (senza ulteriore specificazione)	1,8
Totale	64,8

([7]) Per mancanza di informazioni, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione aveva lasciato indeterminato l'esatto ammontare dell'aiuto, esprimendo così i propri dubbi in merito. Tanto la decisione di avvio del procedimento che la presente decisione vertono quindi sull'intero importo dell'aiuto concesso dal Land Brandeburgo, pari a 70,3 milioni di DEM.

Land Brandeburgo

(in milioni di DEM)

Riepilogo	
Prestito finalizzato alla compensazione delle perdite 1993-1997	70,3
Totale	70,3

(11) Gli aiuti finanziari della THA erano destinati per un importo di 63 milioni di DEM ad investimenti, e per un importo di 1,8 milioni di DEM a non ben specificate operazioni di trasloco. I 70,3 milioni di DEM stanziati dal Land erano destinati alla copertura delle perdite registrate negli anni dal 1993 al 1997. L'importo complessivo degli aiuti finanziari ammontava così a 135,1 milioni di DEM.

(12) Nell'ambito della procedura fallimentare, il Land Brandeburgo ha presentato istanza volta al recupero dei propri crediti; non è stato invece chiesto il rimborso degli aiuti finanziari concessi dalla THA.

3.2. **Aiuti finanziari a favore di SIMI**

(13) Dalle informazioni fornite dalle autorità tedesche risulta che la società di salvataggio SIMI ottenne i seguenti finanziamenti:

— Il 29 luglio 1997, il Land Brandeburgo concesse alla SIMI un prestito per l'importo di 4 milioni di DEM per consentire all'impresa di proseguire l'attività aziendale della SMI i.G. Il prestito aveva scadenza 30 giugno 1999 e il tasso di interesse era superiore del 3 % rispetto ai tassi di mercato. Secondo quanto si evince dalle informazioni fornite dal governo tedesco con lettera del 7 febbraio 2000, questo prestito non era ancora stato rimborsato.

— Inoltre, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben avrebbe dovuto fornire i mezzi finanziari per ripianare le perdite di esercizio della SIMI previste nell'ordine di 1 milione di DEM per il periodo di 12 mesi avente termine nel giugno 1998.

3.3. **Aiuti finanziari a favore di MD & D**

(14) Dato che, secondo le informazioni delle autorità tedesche, la MD & D non ha ricevuto né riceverà aiuti, il presente esame si limita agli aiuti finanziari accordati a favore della SMI e della SIMI.

IV. **DECISIONE DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE**

(15) Nel decidere sull'avvio del procedimento la Commissione era partita dal presupposto che il Land Brandeburgo negli anni precedenti all'apertura della procedura fallimentare, avvenuta nel 1997, aveva tentato senza successo di privatizzare la SMI.

(16) Secondo le informazioni ufficiose contenute nel «concept book», fatto pervenire dalle autorità tedesche all'inizio del 1997, l'azienda ricevette, tra il 1993 e il 1997, aiuti da parte della THA e del Land Brandeburgo per una somma complessiva di 131 milioni di DEM. Non era tuttavia ancora chiaro se gli aiuti a favore della SMI si limitassero a tale importo. A causa della mancanza di informazioni più precise non era possibile determinare se nel caso in esame trovasse applicazione una delle deroghe previste dall'articolo 87 del trattato CE.

(17) Malgrado la Commissione avesse sollecitato l'invio di una notifica formale, non le erano ancora state fornite le informazioni ufficiali che le consentirebbero di valutare la natura degli aiuti erogati alla SMI negli anni passati. Allo stesso modo, la Commissione non disponeva di informazioni concrete in merito ai progetti sul futuro dell'azienda.

Non era stato nemmeno possibile chiarire se i mezzi finanziari erogati dalla THA nel 1993 rappresentavano una sovvenzione ovvero un prestito. Non si era potuto quindi valutare se tali misure rientrassero nel regime di aiuti della Treuhand del 1992 ([8]), vigente all'epoca.

Lo stesso può dirsi per il prestito del Land.

Oltre a ciò, la Commissione non aveva potuto verificare se, in occasione della vendita della SMI (all'epoca ancora HEG) alla SSC, furono rispettate le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.

(18) Di conseguenza, la Commissione ingiunse alla Germania ([9]) di trasmetterle tutte le informazioni necessarie che le consentissero di verificare la compatibilità con l'articolo 92 (ora articolo 87) del trattato CE degli aiuti già erogati e di quelli in programma. Malgrado il sollecito della Commissione, le autorità tedesche non avevano ancora inviato una notifica formale.

V. **OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI**

(19) In risposta all'avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni da un unico soggetto interessato. La Swedish Electronic Component Manufacturers Association (SECA) ha sostenuto la fondatezza dell'avvio del procedimento, dato che grazie agli aiuti ricevuti, la SMI ha acquisito un vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese operanti sullo stesso mercato.

(20) Le autorità tedesche hanno risposto affermando di non essere in grado di replicare alle osservazioni della SECA, dato che l'associazione non aveva indicato a quale mercato facesse riferimento.

VI. **OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ TEDESCHE**

(21) Nella risposta alla lettera di ingiunzione del 6 ottobre 1997, le autorità tedesche hanno dichiarato che le sovvenzioni erogate dalla THA a favore della SMI nel 1993 per una somma totale di 64,8 milioni di DEM rientravano nel secondo regime di aiuti della THA e che erano quindi conformi alle disposizioni comunitarie. Tuttavia, non veniva fatta menzione del prestito concesso dal Land Brandeburgo per un importo di 70,3 milioni di DEM. Nella lettera del 7 febbraio 2000, le autorità tedesche hanno dichiarato che tale prestito era stato concesso alle normali condizioni di mercato.

([8]) E 15/92; regime che autorizzava i prestiti ma non le sovvenzioni.
([9]) GU C 119 del 17.4.1997, pag. 4 e 8.

(22) Nella loro risposta supplementare del 29 gennaio 1998, le autorità tedesche hanno affermato, in merito agli aiuti finanziari a favore della SIMI, che non poteva trattarsi di aiuti, dato che la SIMI, essendo un'impresa di recente costituzione, non poteva essere considerata un'impresa in difficoltà. Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ([10]) non dovevano quindi trovare applicazione nel caso in esame.

VII. **VALUTAZIONE**

(23) L'industria europea dei semiconduttori ha beneficiato fino al 1995 di una crescita impetuosa e di profitti elevati. In seguito alla globalizzazione dei processi produttivi e alle dimensioni dei maggiori produttori, in Europa come altrove, gli operatori principali orientano i propri sforzi al mercato mondiale. Comunque, anche il commercio intracomunitario costituisce un fattore importante e sul corrispondente mercato la concorrenza è vivace. Di conseguenza, gli aiuti a favore sia della SMI che della SIMI sono suscettibili di determinare distorsioni degli scambi e delle condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato dei semiconduttori.

(24) Gli aiuti individuali devono essere perciò esaminati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, dato che vengono concessi mediante risorse statali e minacciano quindi di falsare la concorrenza, di incidere sugli scambi e di avvantaggiare gli investitori esentandoli da costi che altrimenti avrebbero dovuto sostenere in proprio.

(25) Dai documenti forniti alla Commissione si evince che entrambe le imprese, vista la loro situazione, dovevano essere considerate come imprese in difficoltà. Quando furono concessi gli aiuti, sia la SMI che la SIMI registravano pesanti perdite. La SMI divenne infine insolvente e fu costretta a dichiarare il fallimento. La SIMI, controllata al 100 % dalla SMI sin dalla sua costituzione, era dotata di un capitale sociale molto limitato e priva di propri beni patrimoniali e poteva proseguire l'attività solo grazie all'utilizzo dei beni patrimoniali della SMI dietro pagamento di un canone mensile pari a 12 000 DEM. In tali condizioni, la SIMI, sebbene dotata di personalità giuridica distinta, non avrebbe potuto operare alle normali condizioni di mercato e deve perciò essere considerata come un'impresa in difficoltà. Lo conferma il fatto che per lungo tempo si rivelò impossibile trovare un investitore disposto a rilevarne l'attività. Infine, la Commissione constata che, malgrado la richiesta di informazioni inviate alle autorità tedesche, queste non hanno presentato prove sostanziali che consentano di dimostrare che la SMI e la SIMI non sono imprese in difficoltà.

7.1. **Aiuti finanziari in favore di SMI**

(26) Alla SMI furono concessi i seguenti aiuti finanziari:

— sovvenzioni della THA per un importo complessivo di 64,8 milioni di DEM.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, gli aiuti finanziari della THA furono concessi sulla base del secondo e del terzo regime di aiuti THA ([11]). A parere della Commissione, queste sovvenzioni della THA, accordate negli anni 1993 e 1995 per un importo complessivo di 64,8 milioni di DEM, non rientrano in tali regimi.

Tranne che in caso di privatizzazione, questi regimi ammettono soltanto prestiti e garanzie. Nel caso della SMI, le sovvenzioni costituivano elemento di una transazione in base alla quale la THA ha venduto alla SSC soltanto il 49 % delle quote della SMI, rimanendone quindi azionista di maggioranza. Le autorità tedesche sostengono che al momento della cessione all'investitore privato SSC, l'impresa sarebbe stata «privatizzata». Esse affermano che i regimi di aiuto THA non specificano se l'atto della «privatizzazione» presuppone il trasferimento della maggioranza delle quote dell'impresa da un soggetto pubblico ad un soggetto privato. Inoltre, a norma dell'articolo 295 del trattato CE, il regime di proprietà esistente negli Stati membri viene lasciato del tutto impregiudicato così che anche un soggetto pubblico proprietario andrebbe visto alla stregua di un investitore. Quindi anche la predetta transazione potrebbe essere considerata come una privatizzazione ai sensi degli orientamenti comunitari. Conformemente a ciò sarebbero state concesse le sovvenzioni.

A parere della Commissione, il contratto in oggetto configura una fattispecie che non rientra nella definizione di privatizzazione ai sensi dei regimi di aiuto THA.

Tali regimi prevedevano la concessione di sovvenzioni in caso di privatizzazione proprio in considerazione dell'unicità ed eccezionalità del compito istituzionale della THA: trasformare un'economia pianificata in un'economia di mercato ([12]). Tuttavia questo tipo di aiuti raggiunge il suo scopo solo qualora le imprese di proprietà pubblica vengano vendute e il controllo societario trasferito in capo agli investitori privati. In considerazione di ciò, il principio sancito dall'articolo 295 del trattato CE, che lascia impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, non va inteso nel senso che ogni operazione di vendita di quote di un'impresa pubblica sia da considerare come un'operazione di privatizzazione. Nel caso in esame, l'ente pubblico ha mantenuto la maggioranza di una società e il controllo totale sulla sua attività, mentre l'azionista privato è entrato in possesso solo di una quota di minoranza.

Di conseguenza, l'importo dell'aiuto concesso, pari ad un totale di 64,8 milioni di DEM, non può essere considerato come rientrante nel secondo e nel terzo regime di aiuti THA.

Ne consegue che gli aiuti finanziari in oggetto non sono coperti da un regime autorizzato e devono quindi essere valutati individualmente nell'ambito del

([10]) GU C 368 del 23.12.1997, pag. 12.

([11]) E 15/92 e N 768/94.

([12]) Cfr. la decisione della Commissione in merito al primo regime di aiuti THA, caso NN 108/91.

presente procedimento. Quando accordò le sovvenzioni alla SMI, la THA possedeva il 51 % delle azioni di tale società, quota che non venne incrementata in seguito alla concessione delle sovvenzioni. Gli altri azionisti non apportarono alla società un equivalente contributo finanziario. La Commissione ritiene che nessun investitore privato, in tali condizioni, avrebbe investito una simile somma. Di conseguenza, tale sovvenzione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Inoltre tali misure, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, avrebbero dovuto essere oggetto di una previa notifica ad hoc alla Commissione. Le autorità tedesche sono venute meno a tale obbligo di notifica dato che le sovvenzioni della THA sono state concesse senza la preventiva autorizzazione della Commissione. Di conseguenza l'aiuto è stato concesso illegalmente.

— Prestito del Land Brandeburgo in favore della SMI per un importo di 70,3 milioni di DEM.

Le autorità tedesche hanno sostenuto che questo prestito sarebbe stato concesso alle normali condizioni di mercato. All'epoca in cui il prestito venne concesso, la SMI era però un'impresa in difficoltà con forti perdite e debiti crescenti. La Commissione ritiene che in tali circostanze nessun creditore privato sarebbe stato disposto a concedere un prestito di tale entità. Inoltre va rilevato che le autorità tedesche, malgrado le richieste a loro inoltrate, non hanno fornito prove sostanziali a sostegno della tesi che il Land Brandeburgo abbia operato alla stregua di un creditore privato. Per questi motivi, la Commissione conclude che anche questo prestito costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'aiuto è stato autorizzato dal ministero delle Finanze del Land ma non è stato né notificato alla Commissione né da questa autorizzato. Tale aiuto non rientra nemmeno in un regime precedentemente autorizzato dalla Commissione. Di conseguenza, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, anche questo aiuto era soggetto a notifica preventiva. Anche in questo caso, dato che la Germania non ha proceduto alla notifica, contravvenendo quindi al relativo obbligo, l'aiuto è stato concesso illegalmente.

7.2. **Aiuti finanziari in favore di SIMI**

(27) Alla società di salvataggio SIMI furono accordati i seguenti aiuti finanziari:

— prestito per un importo di 4 milioni di DEM del Land Brandeburgo a favore della neocostituita società SIMI.

Tale prestito era stato concesso sulla base di un'autorizzazione del ministero delle Finanze del Land del 1997. Anche questo prestito deve essere considerato un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, dato che nessuna banca o investitore privato avrebbe concesso mezzi finanziari senza le dovute garanzie ad una società in difficoltà priva di capitale e senza beni patrimoniali propri.

— Prestito finalizzato alla compensazione delle perdite, concesso dalla BvS per un importo di 1 milione di DEM per un periodo di dodici mesi avente termine nel giugno 1998.

Dato che la BvS non ha ottenuto in cambio alcun corrispettivo, anche questa misura deve essere considerata alla stregua di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(28) La Commissione attira l'attenzione sul fatto che la decisione di avvio del procedimento in merito alla SMI i.G. fa riferimento a tutti gli aiuti, sia già concessi che da concedersi in futuro. All'epoca della concessione dell'aiuto alla società di salvataggio SIMI, questa era detenuta per intero dalla SMI i.G. ed era risultato impossibile reperire un acquirente privato. Dato che non vi sono elementi per affermare che la SIMI godesse di autonomia operativa rispetto alla SMI i.G., che ne deteneva il 100 %, deve ritenersi che la SMI i.G. controllasse di fatto la società di salvataggio SIMI: di conseguenza, le misure a favore di quest'ultima sono altresì da considerare quali misure a vantaggio della SMI i.G. e sono perciò incluse nella decisione sull'avvio del procedimento. Nella lettera del febbraio 2000, le autorità tedesche hanno espressamente condiviso questa tesi. Ne consegue che tali misure di aiuto devono essere incluse nella presente decisione. Queste misure avrebbero dovuto essere notificate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Non avendo provveduto alla notifica la Germania ha contravvenuto al relativo obbligo. Ne consegue che anche queste misure di aiuto sono state concesse illegalmente.

VIII. **COMPATIBILITÀ DELLE MISURE DI AIUTO CON IL TRATTATO**

(29) Va a questo punto esaminato se le misure di aiuto possano derogare al divieto di principio di concessione di aiuti sancito dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ha inoltre esaminato l'applicabilità delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE possono fornire la base giuridica per dichiarare che un aiuto è compatibile con il mercato comune. Tuttavia, le misure di aiuto in oggetto a) non sono a carattere sociale né sono concesse ai singoli consumatori, b) non sono destinate ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, e c) non sono necessarie a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania. Non trovano applicazione neanche le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato CE, che fanno riferimento ad importanti progetti di comune interesse europeo oppure finalizzati alla promozione della cultura e della conservazione del patrimonio. D'altronde neanche le autorità tedesche hanno tentato di giustificare gli aiuti richiamandosi alle suddette deroghe.

(30) Con riferimento alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la Commissione ha tenuto conto del fatto che i nuovi Länder federali tedeschi rientrano tra le regioni assistite ai sensi di tale disposizione, essendo regioni nelle quali il tenore di vita è anormalmente basso e dove si ha una grave forma di sottoccupazione ([13]). Tuttavia, bisogna in primo luogo

([13]) N 464/93, lettera del 22 aprile 1994, SG (94) D/5633; N 613/96, lettera del 23 gennaio 1997, SG (97) D/488.

sottolineare che in conformità del punto 2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ([14]) un singolo aiuto ad hoc concesso ad un'unica impresa può avere un'incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato interessato, mentre il suo effetto sullo sviluppo regionale rischia di essere troppo limitato. Per questo la Commissione ritiene che, salvo prova contraria, un tale aiuto non soddisfi le condizioni previste dai predetti orientamenti. Il governo tedesco non ha fornito alcuna prova che dimostri che possa essere garantito un equilibrio tra le distorsioni della concorrenza che deriverebbero dall'aiuto e i vantaggi arrecati in termini di sviluppo di una regione sfavorita. Inoltre, ai sensi del punto 2, nota 10, dei suddetti orientamenti, gli aiuti ad hoc a favore di imprese in difficoltà sono disciplinati da norme specifiche (orientamenti in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione) e non sono concepiti come aiuti regionali in quanto tali. Le misure di aiuto sopra descritte non sembrano inoltre essere correlate a specifici investimenti e devono essere quindi considerate come aiuti al funzionamento. Ai sensi del punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, simili aiuti possono essere concessi solo se i) sono giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e ii) il loro livello è proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Inoltre, in base al punto 4.17, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. Le autorità tedesche non hanno dimostrato che tali condizioni siano state soddisfatte. Poiché alcune di queste misure possono essere considerate come aiuto all'investimento, ai sensi del punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, l'apporto del beneficiario al loro finanziamento deve corrispondere almeno al 25 %, per garantire che gli investimenti produttivi che beneficiano degli aiuti siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi. Nel caso in esame, anche tale condizione non è soddisfatta.

(31) Le misure di aiuto della BvS e del Land Brandeburgo a favore della SMI e della SIMI sono stati definiti come aiuti alla ristrutturazione finalizzati al ripristino della redditività di un'impresa in difficoltà. Dato quindi che l'aiuto mira soprattutto alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, la Commissione prende in particolare in esame la deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE concernente «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Simili aiuti possono essere considerati come compatibili con il mercato comune qualora siano soddisfatte le condizioni relative. Tali condizioni sono fissate negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ([15]), in vigore dal 1994, e nell'Ottava relazione della Commissione sulla politica di concorrenza ([16]), per il periodo precedente. Ai sensi di entrambi i testi, l'aiuto al salvataggio può essere concesso soltanto per il periodo necessario (di regola, non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili. Un aiuto alla ristrutturazione può essere concesso solo sulla base di un idoneo piano di ristrutturazione.

([14]) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. Ai sensi del punto 6.1 degli orientamenti, la Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti a finalità regionale con il mercato comune sulla base dei presenti orientamenti, a decorrere dalla loro adozione.

([15]) Cfr. nota 10. Tali orientamenti sono stati recentemente sostituiti da un nuovo testo (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). Al punto 101, lettera b), dei nuovi orientamenti è comunque previsto che per gli aiuti non notificati si applichino gli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

8.1. **Aiuti a favore di SMI**

(32) La condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che esso garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Nonostante numerose lettere di sollecito e di richiesta di informazioni da parte della Commissione, le autorità tedesche non hanno mai presentato un piano di ristrutturazione sulla base del quale la Commissione potesse farsi un quadro sulle reali possibilità per la SMI di recuperare redditività in un arco di tempo ragionevole.

(33) Vi sono anzi elementi per ritenere che gli interventi finanziari della THA e del Land Brandeburgo non abbiano mai avuto alla base un piano di ristrutturazione. Il «concept book» che è stato presentato non può essere considerato un piano di ristrutturazione, dato che non contiene nessuna delle informazioni ufficiali da trasmettere alla Commissione per consentirle un esame dell'aiuto. L'aiuto del Land Brandeburgo è stato concesso esclusivamente a titolo di compensazione delle perdite, operazione consentita solo nel quadro di un processo di ristrutturazione, per permettere all'impresa di ripartire da basi migliori. Tuttavia, nel caso in esame, l'aiuto è servito apparentemente a tenere in vita un'impresa altrimenti destinata a sparire dal mercato.

(34) Non è stato inoltre dimostrato che siano state soddisfatte le altre condizioni dettate dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in particolare quella relativa alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e quella sulla necessità dell'aiuto.

(35) Malgrado tutti gli sforzi, non è stato comunque possibile in ultima istanza né ripristinare la redditività della SMI né evitarne il fallimento.

(36) Dato che le condizioni fissate dagli orientamenti non sono state soddisfatte, le misure di aiuto a favore della SMI non possono beneficiare della deroga al generale divieto di aiuti di Stato prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tenuto conto delle circostanze sopra descritte, sia le sovvenzioni della BvS, pari a 64,8 milioni di DEM, che il prestito del Land Brandeburgo, pari a 70,3 milioni di DEM, sono incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

([16]) Cfr. punti 177 e dal 227 al 228.

8.2. **Aiuti a favore di SIMI**

(37) La SIMI venne costituita per rilevare i beni patrimoniali della SMI i.G. Si trattava di una cosiddetta società di salvataggio. Di norma, gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione non si applicano alle imprese che siano costituite solo da immobilizzazioni, dato che sono liberate dalle passività delle imprese di origine e non vanno quindi considerate come imprese in difficoltà. Tale disposizione non si applica però alle particolari operazioni di salvataggio ([17]) (le cosiddette «Auffanglösungen») di imprese dei nuovi Länder federali, dato che in questi casi non vi è stata soltanto una cessione di beni patrimoniali, ma il trasferimento ha riguardato l'intera attività dell'impresa sottoposta a procedura concorsuale. Nell'applicare i predetti orientamenti a queste nuove imprese, si è tenuto debitamente conto delle enormi difficoltà derivanti principalmente dalla carenza di capitale e dagli impianti obsoleti. Di conseguenza, la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione a favore di SIMI è giustificata alla luce della situazione eccezionale dell'impresa da un punto di vista storico e economico, in una fase di passaggio da un'economia pianificata ad un'economia di mercato e alla luce del ruolo particolare in essa svolto dalla BvS, società succeduta alla Treuhand. Va da sé che tale deroga è limitata ai nuovi Länder tedeschi.

(38) Con lettera del 30 gennaio 1998 le autorità tedesche hanno notificato un piano di ristrutturazione della SIMI. Dato però che tale piano abbraccia soltanto il periodo che va dall'apertura della procedura concorsuale nei riguardi della SMI i.G. alla metà del 1998 e che per il periodo successivo non è stato presentato alcun piano, tale progetto non può essere considerato come un valido piano di ristrutturazione in conformità con i predetti orientamenti. Il lasso di tempo contemplato nel progetto notificato non sarebbe stato sufficiente per assicurare il ripristino della redditività dell'impresa. Il più importante criterio fissato dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione non era quindi rispettato.

(39) Dato che non è stato possibile trovare un investitore privato disposto a rilevare la SIMI, la Commissione non ha neanche potuto verificare se l'aiuto era proporzionale e se l'apporto dell'investitore al piano di ristrutturazione sarebbe stato consistente.

(40) Poiché le condizioni fissate dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione non sono state soddisfatte, neanche le misure di aiuto a favore di SIMI possono beneficiare della deroga al divieto generale di aiuti di Stato prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tenuto conto delle circostanze sopra descritte, sia le sovvenzioni e il prestito del Land Brandeburgo, pari a 4 milioni di DEM, che i finanziamenti della BvS per 1 milione di DEM sono, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, incompatibili con il mercato comune.

([17]) Cfr. lettere di autorizzazione della Commissione del 16 aprile 1997 e del 30 aprile 1997: aiuti di Stato N 874/96 e NN 139/96 a favore della UNION Werkzeugmaschinen GmbH — Lettera D/3428 del 2 maggio 1997; aiuto di Stato N 887/96 a favore di FORON Haus- und Küchentechnik GmbH — Lettera D/4047 del 28 maggio 1997; cfr. inoltre i nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, nota 15.

IX. **RECUPERO DELL'AIUTO**

(41) Dato che in caso di aiuti, sia illegali che incompatibili con il mercato comune, devono essere ripristinate condizioni di effettiva concorrenza, il regolamento (CE) n. 659/1999 prevede all'articolo 14, paragrafo 1, che, «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario». Di conseguenza, la Commissione decide che la Germania debba recuperare l'aiuto dal beneficiario.

(42) Tenuto conto delle trasformazioni che hanno da ultimo interessato il beneficiario dell'aiuto, la Commissione reputa opportuno definire più in dettaglio la portata dell'obbligo del recupero dell'aiuto.

(43) In accordo con la prassi seguita dalla Commissione e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero deve riguardare l'impresa che effettivamente ha ricevuto l'aiuto. Se l'impresa beneficiaria è stata alla fine ceduta, l'aiuto deve essere recuperato dall'acquirente, a prescindere dal fatto che gli importi corrispondenti siano stati o meno presi in considerazione nelle condizioni di vendita. Nessuna disposizione contraria del diritto nazionale può ostare alla piena applicazione del diritto comunitario ([18]).

9.1. **Aiuto accordato alla SIMI**

(44) Per la parte di questa decisione che riguarda l'aiuto accordato alla SIMI, si rileva che il 14 luglio 1999 le quote di tale società furono vendute alla MD & D. Pertanto tale aiuto deve essere recuperato dalla MD & D.

9.2. **Aiuto accordato alla SMI**

(45) Per la parte di questa decisione che riguarda l'aiuto accordato alla SMI, a parere della Commissione lo Stato membro per poter dare corretta esecuzione alla decisione della Commissione, che impone il recupero dell'aiuto di Stato, deve tenere il comportamento di un creditore privato e quanto meno agire con la stessa solerzia che avrebbe ad esempio in caso di recupero di debiti fiscali o contributivi. Il diritto nazionale non deve essere applicato in maniera meno favorevole rispetto a come verrebbe applicato in caso di recupero di un credito fondato esclusivamente su una disposizione nazionale e neanche in maniera tale da renderne impossibile o comunque estremamente difficile il recupero. Ciò significa in termini generali che lo Stato membro deve impegnarsi a recuperare i debiti in un'unica soluzione e che a tale scopo deve impiegare tutti i mezzi disponibili. Egli deve, se necessario, adottare misure che gli consentano di rifarsi sui beni patrimoniali del debitore e chiedere la liquidazione dell'impresa del debitore qualora lo stesso non sia in grado di ripagare il debito.

([18]) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 21 marzo 1991, nella causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1433.

(46) Come per ogni recupero di debiti, uno Stato membro che si comporti come un normale creditore deve impegnarsi ad assicurare che il recupero del debito non venga messo in causa o vanificato. A questo scopo deve avvalersi di tutti i mezzi offerti dal diritto nazionale, quali le disposizioni in materia di repressione delle frodi a danno dei creditori o di sospette intese prima della procedura fallimentare.

(47) Nel caso di liquidazione di una società a conclusione di una procedura di insolvenza, è possibile e probabile che tutti i rimanenti beni patrimoniali della società vengano venduti. Di per sé ciò non rappresenta un problema, dato che la vendita avviene sotto la supervisione di un curatore fallimentare, che deve mirare al risultato migliore nell'interesse dei creditori, e dato che i proventi della vendita di tali beni devono servire a ripagare i creditori. Tuttavia, il ricavato della vendita dei beni patrimoniali può rivelarsi insufficiente per saldare tutti i debiti dell'impresa, cosicché una liquidazione volta a garantire il totale rimborso non è priva di conseguenza dal punto di vista della concorrenza. Le imprese concorrenti, che possono essere state danneggiate dall'aiuto di Stato incompatibile, avranno la possibilità di conquistare le quote di mercato lasciate libere dall'impresa dissolta e di acquistare loro stesse i beni patrimoniali messi in vendita per destinarli ad un uso più efficiente.

(48) Per impedire che la propria decisione venga aggirata e per garantire che tutte le distorsioni della concorrenza vengano rimosse, la Commissione è tuttavia tenuta ad esigere, se necessario, che la procedura di recupero non si limiti al beneficiario diretto degli aiuti, ma che venga estesa ad ogni impresa che prosegua l'attività dell'impresa originaria utilizzandone gli impianti di produzioni ceduti, sempreché i fattori che da entrambe le parti sono implicati nella cessione indichino chiaramente che si è in presenza di un'effettiva prosecuzione dell'attività aziendale. Come esempi si potrebbero citare: l'oggetto del trasferimento (attività e passività, personale, beni patrimoniali consolidati), il prezzo di vendita, l'identità degli azionisti o del proprietario dell'impresa originaria e dell'acquirente, la data del trasferimento (dopo l'inizio dell'esame del caso, dopo l'avvio del procedimento formale di indagine oppure dopo l'adozione della decisione finale) e il carattere commerciale dell'operazione. Simili considerazioni valgono anche quando la cessione dell'attività avviene mentre è in corso una procedura fallimentare.

(49) Nel caso in esame, dopo l'avvio del procedimento e poco prima dell'adozione della decisione finale, la Commissione venne a conoscenza del fatto che il 14 luglio 1999, il curatore fallimentare aveva proceduto alla vendita dei beni patrimoniali della SMI alla MD & D. Lo scopo di tale operazione potrebbe essere quello di sottrarre detti beni patrimoniali alla decisione della Commissione. Ciò sarebbe di ostacolo al compito della Commissione di impedire che la sua decisione venga aggirata e con il compito degli Stati membri di garantire l'assolvimento degli obblighi imposti loro da una decisione della Commissione.

(50) Nel caso in esame, i beni patrimoniali della SMI sono stati venduti alla MD & D assieme alle quote della SIMI. La vendita dei beni patrimoniali si è resa necessaria per consentire alla MD & D di rilevare l'attività della SIMI che aveva sempre utilizzato i beni patrimoniali della SMI, traendo quindi beneficio dagli aiuti formalmente concessi alla SMI.

(51) La vendita del capitale fisso ha avuto luogo subito dopo il 28 giugno 1999, data in cui lo stesso curatore fallimentare aveva venduto l'80 % delle azioni di MD & D a Megaxess e il restante 20 % ai dipendenti della stessa MD & D. Appare chiaro quindi che tutte queste operazioni sono strettamente legate tra loro e avevano l'obiettivo di trasferire tutti i beni patrimoniali di proprietà della SMI, e utilizzati dalla SIMI, sotto il controllo dei nuovi azionisti della MD & D, in modo da sottrarli all'obbligo di recupero di aiuti di Stato illegalmente concessi. In tali circostanze, sia il prezzo pagato per le azioni della MD & D, da una parte, che quello pagato per i beni patrimoniali della SMI e per le quote della SIMI, dell'altra, non hanno nessuna rilevanza ai fini della valutazione dell'operazione complessiva.

(52) Le operazioni del 28 giugno 1999 e del 14 luglio 1999 sono state concluse mentre era in corso il procedimento di esame. In altri termini, i beni patrimoniali della controllante e le azioni della società da questa controllata al 100 % sono stati ceduti ad una società controllata al 100 % dalla controllata, mentre era in corso il procedimento e prima dell'adozione della decisione in merito all'aiuto accordato alla controllante e alla sua controllata diretta. La Megaxess e gli altri acquirenti della MD & D, e naturalmente la MD & D stessa, erano perciò pienamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento e in ogni caso avrebbero dovuto tenerne conto. Avrebbero altresì potuto chiedere alla Commissione di chiarire quali sarebbero state le possibili conseguenze delle loro future decisioni per la MD & D. Infine, la Commissione constata che le autorità tedesche, nella loro lettera del 7 febbraio 2000, hanno espressamente confermato che il procedimento d'esame non concerneva soltanto la SMI e la SIMI bensì anche la MD & D. Di conseguenza, la Commissione ritiene necessario chiarire, nella presente decisione, che il concetto di «beneficiario» non si applica solo alla SIMI e alla SMI, bensì anche alla MD&D nonché ad ogni altra impresa alla quale siano stati o venissero ceduti in futuro i beni patrimoniali della SMI, della SIMI o della MD & D per eludere le conseguenze della presente decisione.

X. **CONCLUSIONE**

(53) Tenuto conto dei dati di fatto summenzionati, la Commissione constata che sia la sovvenzione della THA per un importo di 64,8 milioni di DEM che la somma di 70,3 milioni di DEM, accordati alla SMI e alla SIMI dal Land Brandeburgo, nonché il prestito del Land Brandeburgo alla SIMI, pari a 4 milioni di DEM e la sovvenzione della BvS a favore della SIMI per un importo di 1 milione di DEM sono da considerare come aiuti che non possono beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

(54) L'aiuto illegale e incompatibile pagato alla società deve essere recuperato. La procedura fallimentare cui la SMI è sottoposta non può costituire un ostacolo all'esecuzione della presente decisione. Inoltre, l'intero importo del predetto aiuto deve essere recuperato anche a carico della MD & D, dato che questa società ha acquisito le azioni della SIMI e i beni patrimoniali della SMI per eludere le conseguenze della presente decisione o comunque essendo tale l'effetto pratico dell'operazione. Infine, l'aiuto deve essere recuperato a carico di ogni impresa alla quale in qualche modo siano stati o siano ceduti in futuro beni patrimoniali della SMI, della SIMI o della MD & D per eludere le conseguenze della presente decisione.

(55) Il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi di mora che decorrono dalla data della sua erogazione, viene eseguito secondo le disposizioni del diritto tedesco ([19]).

(56) Tuttavia, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le pertinenti norme di diritto processuale nazionale non possono rendere praticamente impossibile il recupero disposto in base al diritto comunitario. Eventuali difficoltà, di ordine procedurale o di altra natura, nell'esecuzione della decisione non esercitano alcuna influenza sulla sua validità ([20]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sovvenzione pagata dalla Treuhandanstalt, per un importo complessivo di 64,8 milioni di DEM, e il prestito accordato dal Land Brandeburgo per complessivi 70,3 milioni di DEM a favore della System Microelectronics Innovation GmbH, Frankfurt sull'Oder i.G. (SMI) sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La sovvenzione accordata dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, per un importo di 1 milione di DEM, e il prestito concesso dal Land Brandeburgo, pari a 4 milioni di DEM, a favore della società di salvataggio System Microelectronic Innovation GmbH, Frankfurte sull'Oder (SIMI) sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3

1. La Germania prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario gli aiuti illegalmente concessi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il recupero viene eseguito secondo le norme del diritto tedesco. Gli importi da recuperare sono comprensivi degli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità dell'aiuto illegale fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

3. Ai fini del presente articolo il concetto di «beneficiario» comprende la SMI, la SIMI e la Microelectronic Design & Development GmbH (MD & D), così come ogni altra impresa alla quale in qualsiasi forma siano stati siano ceduti in futuro i beni patrimoniali della SMI, della SIMI o della MD & D, per eludere le conseguenze della presente decisione.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

([19]) Lettera della Commisisone agli Stati membri SG(91) D/4577 del 4 marzo 1991; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 21 marzo 1990, nella causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959.

([20]) Cfr. sentenza alla nota 19, punti 58-63.